

**CONVENZIONE TRA AO ORDINE MAURIZIANO E "A.T.S." PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE, AI SENSI DELLA DGR 9-8080 DEL 15.01.2024
ALLEGATO B – BIENNIO 2025 -2026**

TRA

L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (di seguito denominata per brevità AO), con sede legale in Torino Via Magellano 1, C.F e P.IVA 09059340019 nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Franca DALL’OCCO

E

L’Associazione Temporanea di Scopo formata da CROCE ROSSA COMITATO DI NICHELINO, COMITATO DI BEINASCO, COMITATO DI PIOSSASCO, COMITATO DI RIVOLI costituita con atto notarile del 01/07/2022, che si allega alla presente Convenzione (di seguito denominata ATS), nelle persone dei rispettivi Presidenti:

Il sottoscritto ENRICO TOSCO nato a----- residente a -----il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di PRESIDENTE dell’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PIOSSASCO – ODV, con sede in Piossasco, Via Dante Alghieri n.16, codice fiscale/P.Iva 11052850010 iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte;

Il sottoscritto LUCA VERCELLINO nato a ----- residente a ----- il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI RIVOLI - ODV, con sede in Rivoli, Via Lipari n.5, codice fiscale/P.Iva 11053180011 iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte;

Il sottoscritto STAMPINI CLAUDIO nato a ----- residente a ----- il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI BEINASCO ODV con sede in Beinasco Via San Felice 1, codice fiscale/P.Iva 11053500010 iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte

La sottoscritta SALA ADRIANA nata a ----- residente a ----- non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI NICHELINO ODV con sede in Nichelino Via Damiano Chiesa 10, codice fiscale/P.Iva 11052830012 iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte

PREMESSO

che l’affidamento dei servizi di trasporto di cui all’oggetto della presente Convenzione si configura come uno strumento di collaborazione di tipo solidaristico attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;

che l’ A.T.S. a norma di statuto non ha fini di lucro;

che le Associazioni che compongono l’A.T.S. sono in possesso dell’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e smi, ovvero, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore;

Richiamati integralmente la Legge n. 42/92 e la DGR n. 9-8080 del 15.01.2024 ad oggetto “Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure”.

Che con deliberazione n. 984 del 19/12/2024 è stato affidato il servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato occorrente all'AO Ordine Mauriziano (CIG B41D72D666) per una durata di 24 mesi a decorrere dal 01/01/2025.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto

L'AO per il conseguimento dei fini del S.S.N ai sensi dell'art.56 D.lgs. n. 117/2017 della Legge Regionale n. 42/1992 e della DGR 9-8080/2024_ALL B, si avvale della A.T.S. per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Si precisa inoltre che l'Avviso approvato con Deliberazione n. 830 del 31/10/2024, il "Progetto descrittivo" e il "Preventivo" allegati alla Domanda e presentati dalla suddetta ATS in sede di partecipazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Modalità di esecuzione dei servizi di trasporto

Il servizio verrà espletato, in forma continuativa, garantendo i trasporti indicati nell'avviso di selezione con le risorse dettagliate nel progetto descrittivo, allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), attraverso l'utilizzo di mezzi, nel rispetto della normativa vigente. E' necessario che l'orario concordato venga osservato sempre con la massima precisione. I pazienti dovranno essere trasportati alla destinazione specificatamente indicata dall'A.O

Art. 3 – Mezzi e postazione

Le Associazioni appartenenti all'ATS espleteranno il servizio convenzionato con mezzi di sua proprietà o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto, allegato al progetto, aventi lo stemma dell'associazione riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del servizio stesso.

In caso di sostituzione, che dovrà avvenire nel minor tempo possibile (massimo 24H), saranno utilizzati analoghi mezzi aventi le stesse caratteristiche ed allestimento del mezzo sostituito; i mezzi utilizzati per le postazioni convenzionate devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Il personale dovrà avere effettuato i previsti corsi di formazione ed addestramento alla particolare natura del servizio e dovrà attenersi ai protocolli operativi emessi dall'A.O.

L'ATS dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'A.O.

L'ATS si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D. Lgs n.81/08 e s.m.i.. I mezzi devono essere utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione e nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che del comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati. L'A.O. si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

Art. 4 - Personale

L'A.T.S. per lo svolgimento delle attività oggetto della presente deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

Il personale impiegato dall'ATS per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà

essere ben identificabile l'indicazione dell'Associazione di appartenenza. L'ATS si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

Il personale dell'ATS potrà accedere alle Strutture e ai presidi sanitari per svolgere la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista, garantendo negli spostamenti un supporto sotto l'aspetto psico-fisico che logistico.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali.

Art. 5 - Assicurazioni e Responsabilità

L'ATS convenzionata è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

L'ATS. esonera l'AO da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'ATS. convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico dell'AO.

Art. 6 - Rimborsi

L'attività che la ATS si impegna a prestare in forza della presente convenzione ha carattere non oneroso, riconoscendo l'AO il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l'esercizio di tali attività rese a favore dell'AO.

L'ATS è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'AO rimborserà, alle singole OdV che compongono l'ATS, ciascuna per la sua quota di partecipazione (quote dichiarate in sede di presentazione offerta), la somma complessiva annua di euro 457.140,00 (valevole per il biennio di riferimento 2025-2026) in tranche mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi e passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione secondo l'articolazione descritta nell'allegato B1 dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'ODV, trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nel Registro istituito dal MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'AO qualunque tipo di spesa non ricompresa all'interno dei preventivi di spesa approvati da AO, in sede di assegnazione dei trasporti di cui sopra, che comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei Km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di una nuova convenzione.

Art. 7 – Documentazione dei servizi prestati

L'ATS dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'AO, per permettere all'AO di ottemperare all'eventuale obbligo informativi nei confronti della Regione Piemonte.

L'AO e l'ATS convenzionata si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività concordata, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

Art. 8 – Verifiche e variazioni sulle attività di trasporto

L'AO si riserva di verificare periodicamente, attraverso incontri con i Responsabili operativi dell'ATS, l'andamento del servizio ed eventuali problemi emergenti.

L'AO e l'ATS si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

Art. 9 - Altre Convenzioni

L'ATS si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione, per parte sua AO non potrà avanzare, nei confronti della ATS -, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'ATS medesima.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

L'AO potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024.

In caso di gravi inadempienze L'AO potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che l'Azienda sia tenuta a subire, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre OdV o di soggetti privati.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione avrà durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 con eventuale rinnovo della Convenzione per 12 mesi.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di 30 giorni, mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 12 -Privacy

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679, l'AO e l'A.T.S. assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'AO.

L'ATS attesta e garantisce all'AO di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'ATS provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte di AO) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto della convenzione.

L'AO, Titolare dei dati trattati e l'ATS, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegnano a sottoscrivere la "Lettera di nomina del Responsabile del Trattamento Esterno", contenente le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

Art. 13 - Foro competente

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come foro competente il foro di Torino.

Art. 14 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e alla DGR 9-8080 del 15.01.2024.

Art. 15 - Bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le spese di registrazione saranno a carico dell'AO.

Per l'A.T.S.

firmato digitalmente

Per l'AO Ordine Maurizioano

Il Direttore Generale

Dr.ssa Franca DALL'OCCO

firmato digitalmente